

**REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2000 DEL CONSIGLIO  
del 18 settembre 2000**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene originaria di Taiwan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. DAZI PROVVISORI**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1091/2000 della Commissione <sup>(2)</sup> (in appresso «regolamento del dazio provvisorio») sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene (in appresso «SBS») di cui ai codici NC ex 4002 19 00 e ex 4002 99, originaria di Taiwan.
- (2) A conclusione di una parallela inchiesta antisovvenzioni sono stati imposti, con il regolamento (CE) n. 1092/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, dazi compensativi provvisori sulle importazioni nella Comunità di SBS originaria di Taiwan.

**B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

- (3) Una volta informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire i dazi provvisori, numerose parti interessate hanno formulato osservazioni per iscritto. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso «regolamento di base»), tutte le parti interessate che hanno chiesto un'audizione sono state sentite dalla Commissione.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di SBS originaria di Taiwan e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori su dette importazioni.

È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

- (6) Si sono analizzate le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti interessate e, quando lo si è giudicato opportuno, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.
- (7) Avendo riesaminato le risultanze provvisorie sulla base delle informazioni raccolte successivamente, si conclude che è opportuno confermare le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio.

**C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

- (8) Il prodotto in esame è la gomma termoplastica stirene-butadiene-stirene, attualmente classificabile ai codici NC ex 4002 19 00 e ex 4002 99.
- (9) Un importatore comunitario ha dichiarato che la SBS importata da Taiwan è diversa, per fluidità e resistenza, da quella prodotta nella Comunità. L'inchiesta della Commissione, tuttavia, ha dimostrato che i produttori di Taiwan producono vari tipi di SBS la cui composizione è identica a quella dei tipi prodotti nella Comunità. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che, sebbene la qualità della SBS importata da Taiwan possa essere risultata inferiore per una società tra il 1995 e il 1996, anno in cui la società in questione ha iniziato a produrre la SBS, essa è arrivata rapidamente ad un livello paragonabile a quello della SBS prodotta nella Comunità. Gli utilizzatori comunitari, infine, non fanno distinzioni qualitative tra la SBS proveniente da Taiwan e quella proveniente dalla Comunità. La Commissione ha concluso pertanto che la SBS importata da Taiwan e quella prodotta nella Comunità hanno le stesse caratteristiche e lo stesso livello qualitativo.
- (10) Un altro importatore comunitario ha dichiarato che la SBS secca e quella allungata con oli dovrebbero essere considerate due prodotti diversi, perché utilizzati da industrie diverse. Diversi produttori e utilizzatori di SBS, tuttavia, hanno confermato alla Commissione che molti utilizzatori della Comunità, specie quelli dell'industria calzaturiera, non fanno distinzioni tra la SBS secca e quella allungata con oli. Si conclude pertanto che non è possibile distinguere il mercato della SBS secca da quello della SBS allungata con oli.
- (11) La società suddetta ha inoltre dichiarato che la SBS, sia essa secca o allungata con oli, è simile ad altri tipi di prodotti, quali la SIS (stirene-isoprene-stirene), anch'essi fabbricati dai produttori comunitari di SBS, e che pertanto non vi è motivo di distinguere la SBS da questi altri prodotti. Dall'inchiesta è emerso tuttavia che la SBS

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 124 del 25.5.2000, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 124 del 25.5.2000, pag. 26.